



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 94 DEL 10/01/2022

OGGETTO: Art. 15 del D.Lgs. n.152/06, art. 5 della l.r 12/2010 e s.m.i. DPR 357/97 - Processo di VAS integrato con la Valutazione di Incidenza - Comune di Bevagna – Nuovo Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale. Parere motivato favorevole.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Vista la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.

Visto il D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 di recepimento delle direttive comunitarie sulla valutazione di incidenza sui siti naturalistici di interesse comunitario.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 - D.Lgs. 152/2006 e smi. L. R. 12 del 16 febbraio 2010. “Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la D.G.C. n. 3 del 09 gennaio 2014 del Comune di Bevagna con la quale si individuava la Provincia di Perugia come autorità competente per il processo di VAS del Nuovo Piano Regolatore Comunale.

Vista la D.G.C. n. 18 del 03 marzo 2014 con la quale è stato approvato il Rapporto Preliminare Ambientale, l’impianto delle scelte di pianificazione del Documento Programmatico del Piano Regolatore Generale e dato avvio della procedura di VAS al Nuovo P.R.G. del Comune di Bevagna.

Visto che a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 10 del 2 aprile 2015 “*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali*” e dei conseguenti riassetti organizzativi regionali, il ruolo di Autorità competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale strategica, è passato in carico all’attuale Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Umbria;

Vista la D.C.C. n. 29 del 19 luglio 2021 con la quale è stata adottata la proposta di Nuovo Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale del Comune di Bevagna composta da:

- Documento di Piano e relativi allegati ed elaborati;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica.

Visto che ai fini della consultazione del pubblico, ai sensi dell’art.14 parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, è stato pubblicato apposito avviso di deposito sul BUR n. 48 del 31 agosto 2021.

Visto che tutta la documentazione della proposta di piano è stata messa a disposizione del pubblico per la presentazione delle osservazioni e di ulteriori elementi conoscitivi e valutativi nel rispetto delle modalità previste nell’allegato A alla D.G.R. 233/2018.

Rilevato che:

- entro il tempo utile dei 60 gg. per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono pervenute 6 osservazioni (Allegato B – Relazione conclusiva) ai fini della VAS;
- il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, in qualità di Autorità competente ai fini della espressione del Parere motivato, ha provveduto con nota n. 0192971 del 06 ottobre 2021 alla convocazione della seduta della Conferenza di VAS per il giorno 13 ottobre 2021. Con tale nota sono state anche ricordate a tutti i Soggetti invitati alla Conferenza di VAS le modalità per consultare tutta la documentazione della proposta di Piano
- nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 4, Allegato A della D.G.R. 233/2018, la Conferenza di VAS ha svolto i suoi lavori nell’arco di 30 gg., a mezzo della seduta svolta il 13 ottobre 2021;
- durante ed a seguito dei lavori della Conferenza di VAS sono pervenuti i pareri che concorrono alla formulazione del Parere motivato ambientale;
- la descrizione dei lavori della Conferenza di VAS e il contenuto e le indicazioni dei pareri e delle osservazioni pervenuti sono tutti riportati analiticamente nella **Relazione conclusiva in data 10/01/2022, con i suoi Allegati A e Allegati B e Allegato 1** documento parte integrante del presente atto.

Considerato che:

- per tutto quanto istruito e per quanto emerso dai lavori della Conferenza di VAS è possibile riferirsi alla **Relazione conclusiva con i suoi allegati A, B nonché all’allegato**

- 1, relativo alla coerenza degli obiettivi di piano con la Strategia di Sviluppo Sostenibile Nazionale, documento parte integrante del presente atto;
- sulla base di tutto quanto su esposto si ritiene di disporre dei necessari elementi di valutazione per esprimere un Parere motivato favorevole sulla proposta del Nuovo Piano Regolatore Generale Parte Strutturale del Comune di Bevagna in conformità al disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente

DETERMINA

1. Sulla base di tutto quanto emerso durante i lavori della Conferenza di VAS e di tutti i pareri ed osservazioni pervenute si esprime Parere motivato FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e smi, della l.r. 12/2010 e del DPR 357/97 e smi ai fini della VAS integrato ai fini della V.INC.A. sulla proposta di Nuovo Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale del Comune di Bevagna nel rispetto di tutta una serie di indicazioni e osservazioni che hanno la finalità di elevare il livello generale di sostenibilità ambientale del nuovo PRG come nel seguito in dettaglio riportate.

Aspetti urbanistici e territoriali

- La superficie di consumo di suolo derivante dall'applicazione delle procedure di compensazione e premialità dovrà essere definita secondo le precise procedure previste dalla LR 1/2015, con l'istituzione anche del registro delle quantità edificatore di cui all'art. 44 della medesima legge regionale.

- Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli e suinicoli presenti nel territorio comunale e le relative fasce di rispetto, il PRG PS dovrà individuare soltanto le attività zootecniche aventi superficie utile coperta di almeno 100 mq, qualora presenti, ed eventualmente eliminare i nuovi insediamenti residenziali posti in avvicinamento con le stesse, laddove si determinino da queste distanze inferiori a metri lineari 600.

- I nuovi insediamenti previsti nel PRG PS interferenti con l'ambito fluviale di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004 dovranno essere rispettosi di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 della L.R. 1/2015.

- In merito alla individuazione degli ambiti boscati, si richiama il rispetto di quanto riportato nella nota della Regione Umbria, Servizio Urbanistica e Espropriazioni, prot. 6868 del 16 gennaio 2013, che specifica anche la necessità di verificare tramite l'esame dell'ortofotocarta e dello stato dei luoghi, l'esatta consistenza dei boschi, per i quali, comunque individuati, vige quanto stabilito dall'art. 85 della L.R. 1/2015.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 2 lett. e) della LR 1/2015 il PRG PS dovrà individuare i percorsi della rete escursionistica di interesse regionale, ai fini di tutelarne il sedime e la percorribilità. L'art. 65 delle NTA di PRG PS disciplina i percorsi di interesse culturale e paesaggistico tra cui l'itinerario ciclo-pedonale territoriale Spoleto-Assisi; si evidenzia che la DGR 1558/2011 inserisce, nel territorio del Comune di Bevagna, anche l'itinerario ciclabile "Antica via Flaminia", l'itinerario pedonale "strada del Sagrantino" e l'itinerario della "Valle del Puglia".

Aspetti paesaggistici

- Si prende atto che vengono individuate aree denominate "Aree sottoposte a tutela paesaggistica dal PRG" (classificate come Beni Paesaggistici tutelati dal PRG) in adiacenza all'attuale area dichiarata di notevole interesse pubblico. Dette aree sono disciplinate all'Art. 61 delle NTA – Aree sottoposte a tutela paesaggistica dal PRG che recita «Nelle "Aree sottoposte a tutela paesaggistica dal PRG", individuate nella tavola PS.1, si applica la disciplina dell'area di cui all'Articolo 56 delle presenti norme. (omissis)». Tale disciplina dovrà però essere chiarita, in quanto la sua lettura sembrerebbe comportare un'estensione della tutela paesaggistica di

cui all'art. 136 del Dlgs 42/2004; non appare opportuno il semplice rinvio alla disciplina di cui all'art.56 (Disciplina dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico), in quanto può creare confusione sulla necessità del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Dlgs 42/2004 per gli interventi da realizzarsi in aree non tutelate dal Codice.

- Sarà necessario chiarire sia negli elaborati grafici (Au.3 Le componenti paesaggistiche – Au2 Vincoli sovraordinati) che nelle NTA, la differenza tra le “Zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua di rilevanza territoriale”, che non sono aree tutelate per legge di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del Dlgs 42/2004 e le zone effettivamente tutelate paesaggisticamente su cui si applica l'art. 146 del Dlgs 42/2004.

- Per gli interventi all'interno dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del Dlgs 42/2004, il Piano dovrà prevedere le seguenti misure:

a) per l'area del centro storico e le aree direttamente adiacenti:

– incentivare, laddove paesaggisticamente compatibile, l'impianto di barriere vegetali per la riconfigurazione paesaggistica-ambientale dei bordi degli insediamenti;

– riqualificare gli spazi di ingresso al centro storico e le aree verdi interstiziali, con sistemazioni paesaggistiche compatibili con i valori storici del contesto;

– salvaguardare l'intervisibilità relativa a emergenze storiche, paesaggistiche e del contesto e mantenere i coni e quadri visivi);

– mantenere i caratteri connotativi, del patrimonio edilizio e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;

– assicurare nella progettazione la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle visuali panoramiche naturali, sui centri storici e sulle altre emergenze paesaggistiche;

b) per le restanti aree caratterizzate ancora da una prevalenza del carattere agricolo con diffusa permanenza dei caratteri tipologici tradizionali:

– il contenimento generale del consumo di suolo, azioni per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente, di valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, secondo politiche di sviluppo sostenibile salvaguardando la parcellizzazione del sistema agrario esistente.

- Relativamente alla ZAUNI 4 Madonna della Rosa, posta in parte in area soggetta a tutela paesaggistica di cui all'art. 136 del Dlgs 42/2004, si raccomanda di arretrare l'edificato quanto più possibile, concentrandolo a ridosso della strada interna parallela denominata vie delle Rose, al fine di mantenere la visuale di spazio aperto e di naturalità che accompagna l'ingresso al centro storico.

- Per la zona a servizi prevista nella zona a nord-ovest, a ridosso del centro storico, posta tra le due aree a parcheggio esistenti, si ritiene opportuno che venga ampliata la fascia verde di rispetto lungo le mura urbane, in modo da garantire la tutela dell'immagine storicizzata delle stesse mura storiche e dei suoi accessi al centro storico.

- Per controllare il consumo di suolo all'interno della ZAUNI Sant'Anna sarà necessario, a fronte di un disegno di insieme dell'assetto dell'area, suddividere la ZAUNI in più sottoambiti (3.a e 3.b) in modo da poterne controllare l'edificazione in fasi successive nonché definire meglio, in corrispondenza dell'area di fondovalle, tra la ZAUNI 3a e la ZAUNI 3b, l'area individuata dal PRG destinata a parco urbano che costituirà un' ampia zona a verde di filtro (tavola PS_3_3);

- Dal punto di vista della percezione visiva e panoramica del paesaggio, si raccomanda, che nelle previsioni di ampliamento del centro urbano, siano conservati i varchi visuali aventi valore ambientale e percettivo e tutte le preesistenze viarie storiche come la percorrenza lungo il tracciato della Flaminia romana tra Foligno e Bevagna, soprattutto a fini turistici (o la valenza a tema enogastronomico delle strade del vino e dell'olio) compresi i segni sul territorio degli accessi che connotano funzionalmente la direzione delle Porte (Porta Perugina, Porta Cannara, Porta Todi, Porta Foligno) al centro storico di Bevagna e le porte di accesso ai borghi storici fortificati soprastanti (Limigiano, Castelbuono, Gaglioli, Torre del Colle) nonché le percorrenze panoramiche dal cosiddetto anfiteatro verde collinare che circonda Bevagna.

- Il PRG PS dovrà adottare misure atte a salvaguardare le aree scoperte a carattere naturale in prossimità dei tessuti storici e quelle di miglioramento e/o ripristino ambientale ove siano presenti elementi estranei al paesaggio naturale.
- Negli elaborati del PRG parte strutturale, si ritiene opportuno rappresentare, anche il tratto della fascia di rispetto del Fosso Sambro.
- Negli elaborati di PRG, possono essere inseriti, anche i perimetri delle classi 4A e 4B esterne all'art.14 del P.U.T., disciplinate dall'art. 83 della L.R. 1/2015 e dal PTCP all'art. 36.
- Nelle tavole Au.3 e Ps.2, oltre al percorso ciclopedonale Assisi - Spoleto, è opportuno rappresentare, anche i seguenti tracciati della Rete di Mobilità Ecologica Regionale: strada del Sagrafano, itinerario Valle del Puglia - Assisi, itinerario ciclabile Via Flaminia.
- Per la ZAUNI 1 (Cantalupo), la ZAUNI 2 (Capro), la ZAUNI 3a (S.Anna), la ZAUNI 4 (Madonna della Rosa) si dovrà inserire nel PRG parte operativa, riguardo l'attribuzione dei parametri per le nuove edificazioni (H = max.), valori consoni alle zone in oggetto coerenti con l'esistente edificato circostante.
- Per la ZAUNI 3b si dovrà mitigare l'impatto della nuova edificazione con soluzioni (es. schermature realizzate da specie arboree autoctone rispetto all'area destinata al nuovo Polo Scolastico, in quanto particolarmente visibile, percorrendo la SP. 403/1.
- Sarà necessario valutare l'opportunità di introdurre parametri nelle NTA del PRG PS al fine di evitare nelle aree dove è concentrata la presenza di allevamenti zootecnici situazioni non conformi alla L.R. 1/2015 e soprattutto sottrarre queste nuove ZAUNI ad eventuali manifestazioni odorigene ed evitare che questi allevamenti possano divenire potenziali detrattori, anche paesaggistici, per le nuove realizzazioni residenziali.
- Per gli edifici individuati dal PRG parte strutturale del comune di Bevagna, inseriti negli allegati A, B, C, dovranno essere verificate ed introdotte al proprio interno tutte le emergenze storico – architettoniche (nuclei storici, edifici religiosi, chiese, residenze rurali, mulini, infrastrutture storiche civili e militari), disciplinate dal PTCP all'art. 35, e rappresentate nell'elaborato cartografico A.3.1.
- Si dovrà verificare il piano comunale riguardo le aree interessate dai coni visuali indagati dal PTCP e rappresentati nell'elaborato cartografico A.3.4., "Coni visuali e l'immagine dell'Umbria" del PTCP e approfondito nel libro dal titolo "Il belvedere" tra memoria e attualità - per una tutela attiva dell'immagine dell'Umbria - edizione 12/2003.
- Si dovrà verificare il piano comunale riguardo l'individuazione dei crinali con importanza panoramica.
- Dovranno essere inserite all'interno degli elaborati le Unità di Paesaggio elencate in specifico per le analisi delle varie ZAUNI.
- Per quanto riguarda il crinale di via Maestà Quattro Chiavi via Della Cima al fine di tener conto delle esigenze di sviluppo delle attività esistenti, si dovrà adeguare l'art.60 delle NTA del PS, prevedendo che nella fascia di rispetto del crinale, che va dalla SR316 alla SP 403, percorrendo la strada della Via della Cima, Via Maestà delle Quattro Chiavi - Via Montarone, sia consentita la nuova edificazione di cui all'art. 90 della legge regionale 1.2015, per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del PRG, a condizione che con l'inserimento paesaggistico di nuovi interventi, si garantisca il rispetto dell'orizzonte

Aspetti Naturalistici

- Per le Zauni 1 e 2 nelle previsioni attuative degli ambiti dovrà essere data prioritaria attenzione a non compromettere in alcun modo le aree RERU esistenti salvaguardandole ed anzi rafforzandole ove possibile.
- Negli elaborati di PRG, si consiglia di inserire, i perimetri aggiornati delle seguenti ZSC (zone speciali di conservazione):
 ZSC IT5210039, istituita con D.G.R. n. 134 del 17/02/2014;
 ZSC IT5210043, istituita con D.G.R. n. 377 del 11/04/2012;
 ZSC IT5210078, istituita con D.G.R. n. 473 del 02/05/2012.
- Nelle tavole, è opportuno rappresentare, anche l'area di elevata diversità floristico vegetazionale (codice n. 11, "Colline Premartane") disciplinata dal PTCP all'art. 36.

Rete Natura 2000

La documentazione finale di Piano dovrà contenere correttamente e compiutamente le tematiche relative a Natura 2000 e con la RERU.

In particolare dovranno essere:

- recepiti i confini dei siti della rete Natura 2000 e degli habitat individuati nei Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000 e le relative Misure di Conservazione attualmente vigenti ed eventualmente adeguati in base agli aggiornamenti che saranno resi disponibili;
- presi in considerazione, in conformità di quanto previsto dalle nuove Linee Guida Nazionali in materia di VInCA pubblicate sulla G.U n. 303/2019 e recepite dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 360 del 21.04.2021, i siti Natura 2000 esterni ai confini comunali ma a distanza tale da poter subire interferenze dalle attività connesse all'attuazione del PRG in approvazione;
- qualunque Piano Progetto Intervento e Attività che interessi i siti Natura 2000, presenti nell'area Comunale, si dovrà sottoporre a procedura per la Valutazione di incidenza ambientale.

Aspetti archeologici

- Con riferimento alle tavole AU.2 "I vincoli sovraordinati", AU.4 "Le componenti culturali storico archeologiche", PS.1 "Le componenti strutturali del territorio comunale" e alla tavola "Studio aree archeologiche", nonché all'art. 62 comma 1 delle NTA, si chiede che vengano riportate in cartografia tutte le aree sottoposte a disposizioni di tutela archeologica diretta e indiretta a seguito di Dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10-13 e 47 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (cfr. allegato).
- Relativamente alle tavole AU.4 e "Studio aree archeologiche" e a quanto indicato nei commi 2-4 dello stesso art. 62, si ritiene più proficuo, ai fini di una organica disciplina di tutela del patrimonio archeologico, ridurre ad una le categorie di aree archeologiche perimetrare nella cartografia di Piano (ex PRG_A2, A3 e A4). Per tutte queste aree di interesse archeologico accertato o indiziato si applicheranno le seguenti prescrizioni.
- La realizzazione di ogni intervento che interessi il sottosuolo deve essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza e potrà comportare, nel caso di scavi o arature a profondità superiore ad un metro, la prescrizione di prospezioni e/o saggi preventivi, o l'assistenza da parte di un archeologo qualificato, secondo modalità concordate con la Soprintendenza stessa.
- All'interno dell'area del centro storico di Bevagna, la realizzazione di scavi per interventi urgenti e indifferibili (ad es. guasti ecc.) si dovrà comunque comunicare alla competente Soprintendenza.
- In relazione alla perimetrazione delle aree di interesse archeologico accertato o indiziato, si evidenzia la necessità di inserire nella cartografia altre due aree situate in loc. Le Pantane –C. Rosati, corrispondenti alle partt. 42, 102, 104 e 28 del foglio 29 del C.T. (cfr. allegato), caratterizzate dalla presenza di inequivocabili tracce archeologiche rilevabili in foto aerea (crop marks), riferibili ad alcuni edifici di rilevante estensione e ad un tracciato stradale.
- Con riferimento all'art. 63 (Disciplina dell'antica via Flaminia e relative diramazioni) e alle tavole AU.4, PS.1 e PS.2 si ritiene opportuno uniformare le disposizioni di tutela archeologica in esso contenute a quanto previsto nel vincolo ex art. 142, c. 1, lett. m) del D.Lgs. 42/2004 della Via Flaminia Antica nei comuni di Terni, Acquasparta e Massa Martana emesso con D.G.R. n. 4826 del 22.07.1997, già recepito in altri Piani regolatori di comuni attraversati dall'antica strada romana. Si suggerisce pertanto di portare a metri 60 per parte l'estensione della fascia di tutela individuata nella cartografia di Piano. Per quanto riguarda gli aspetti della tutela archeologica, si raccomanda di estendere a tali fasce di rispetto le stesse prescrizioni già previste per le aree di interesse archeologico accertato o indiziato.

Aspetti idraulici

- Vista la presenza di corsi d'acqua demaniali, dovrà essere rispettato quanto riportato nel R.D. n. 523/1904, in particolar modo all'art. 96 lettera f) che vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza, dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento

del terreno e di metri 10 per le fabbriche e per gli scavi”; nel caso specifico il Comune dovrà stabilire la distanza dal piede dell’argine o dal ciglio superiore della sponda dei vari corsi d’acqua sulla base di proprie discipline locali o regolamenti approvati e supportati da studi idraulici minimo con TR 100 anni e comunque congrui con il tipo e importanza delle opere interessate e dalla valutazione del rischio idraulico, come riportato nella D.G.R. n. 3610 e n. 100 dove viene indicato il percorso da tenere per gli studi idraulici e la sicurezza pubblica. Tali studi dovranno essere approfonditi nella Parte Operativa del PRG.

. Nel caso venissero interessate dai lavori delle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato, dovrà essere richiesta la concessione ai fini idraulici per l’occupazione di area demaniale ai sensi del R.D. n. 523/1904, da richiedere anche nel caso di eventuali attraversamenti o immissioni delle acque bianche;

- Nel caso di eventuali o future modifiche dell’uso del suolo, in caso di smaltimento delle acque di pioggia presso un corpo recettore demaniale, dovrà essere garantita l’invarianza idraulica;

- Dovrà essere rispettato quanto riportato nell’art. 115 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al divieto della copertura dei corsi d’acqua.

- Secondo quanto disposto dall’art. 27 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Assetto Idrogeologico e dal punto 1.1.1 della D.G.R. 853/2015, che nelle nuove aree in cui sono individuate previsioni edificatorie, come ad esempio attrezzature, infrastrutture, insediamenti residenziali e produttivi, che non erano previste nel Piano di Fabbricazione (P.D.F.) vigente, le nuove realizzazioni edificatorie devono essere collocate all’esterno delle fasce di pericolosità A e B del P.A.I..

Monitoraggio ambientale

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. In fase di adeguamento del presente Piano alle indicazioni e osservazioni contenute nel parere motivato si dovrà definire la struttura del Piano di monitoraggio del PRG PS, focalizzando gli obiettivi principali e le azioni più efficaci per il loro raggiungimento ed il relativo set degli indicatori di monitoraggio, in coerenza con la sostenibilità dello sviluppo.
4. Successivamente, dopo l’approvazione del PRG-PO, dovrà essere sottoscritto apposito Protocollo di monitoraggio ambientale tra il Comune, il Servizio regionale Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali e l’ARPA UMBRIA. Nel Protocollo di monitoraggio ambientale saranno specificati:
 - elenco completo degli indicatori (contesto, contributo e realizzazione) compendiato con l’indicazione dei T0 e T Obiettivo;
 - cronoprogramma relativo alla produzione dei report di monitoraggio prodotti dal Comune di Bevagna;
 - modalità di pubblicità dei report di monitoraggio;
 - modalità di verifica dei contenuti dei report e di attivazione di eventuali misure correttive.

Adempimenti legati alla approvazione del Nuovo PRG-PS di Bevagna

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 il Comune di Bevagna dovrà disporre che il provvedimento finale di approvazione del Nuovo PRG-S dia atto che ai fini della VAS insieme al Rapporto ambientale sono allegati e parte della documentazione di Piano, anche i documenti:

- Dichiarazione di sintesi finale;
- Misure adottate per il monitoraggio ambientale

L’atto di approvazione del Nuovo PRG-S e tutta la documentazione che lo compone saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Bevagna. Inoltre l’indirizzo web del sito

comunale dovrà essere comunicato al Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali al fine di consentire gli adempimenti sull'informazione ambientale in materia di VAS anche sul sito web della Regione Umbria, Area tematica ambiente, Valutazioni ambientali.

2. Di trasmettere il presente atto all'Autorità procedente, Comune di Bevagna, affinché la stessa, di concerto con l'Autorità competente per la VAS, Servizio regionale valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, provveda a conformare il Piano ai contenuti del presente Parere motivato prima della definitiva approvazione.
3. Di disporre che il provvedimento di approvazione finale del Nuovo Piano Regolatore Generale Parte Strutturale del Comune di Bevagna dia atto che tra i documenti di Piano sono compresi:
 - il Parere motivato;
 - la Dichiarazione di sintesi finale;
 - le Misure adottate in merito al monitoraggio.
4. Di disporre che l'atto di approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Parte Strutturale del Comune di Bevagna comprensivo del Parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi finale e delle Misure adottate in merito al monitoraggio sia pubblicato sui siti web dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente.
5. Di disporre che il presente atto, comprensivo della Relazione conclusiva e del suo Allegato A sia pubblicato sul sito web regionale – Area Tematica Ambiente - Valutazioni ambientali.
6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 10/01/2022

L'Istruttore
- Giovanni Roccatelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 10/01/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 10/01/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2